



Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Lega Nazionale Dilettanti

## COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA  
Tel.: 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it) - [www.crlazio.org](http://www.crlazio.org)  
e-mail: [crlnd.lazio01@figc.it](mailto:crlnd.lazio01@figc.it)



### Stagione Sportiva 2017/2018 Comunicato Ufficiale N°29 del 4/09/2017

#### DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Si da atto che il Tribunale Federale Territoriale, nella riunione del 31 agosto 2017 ha adottato le seguenti decisioni:

#### I° COLLEGIO

Presidente: ALDO GOLDONI  
Componenti: GIAMPAOLO PINTO; LIVIO ZACCAGNINI

#### DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DELLA A.S.D. CORNETO TARQUINIA E DEL SUO PRESIDENTE RINALDO SANTORI PER VIOLAZIONE RISPETTIVAMENTE DELL'ARTICOLO 4 COMMA 1 CGS E DELL'ARTICOLO 1 BIS COMMA 1 CGS.

La Procura Federale della F.I.G.C. con atto del 5 giugno 2017 ha deferito al Tribunale Federale Territoriale del Lazio la società ASD Corneto Tarquinia ed il suo presidente Sig. Rinaldo Santori per le violazioni esposte in epigrafe.

L'Organo requirente, compulsato da un esposto presentato dalla società Tarquinia Calcio, contesta alla società ed al tesserato la pubblicazione e divulgazione di un volantino pubblicitario, tramite il profilo Facebook e la diffusione pubblica, con il quale si offrivano alle famiglie che avessero iscritto i propri figli nelle squadre del Corneto Tarquinia il rimborso del 50% di quanto già pagato per l'iscrizione in altra società fino ad un massimo di € 150,00 previa esibizione della relativa ricevuta. Il Presidente della società deferita, sentito dalla Procura, aveva confermato la paternità dell'iniziativa, che però non aveva portato ad alcuna nuova iscrizione, smentendo recisamente che si fosse trattato di un tentativo di sottrarre ad altre società federali calciatori già tesserati, in quanto in quel periodo (Ottobre) i tesseramenti erano già chiusi, sostenendo invece che si trattasse di una campagna tesa ad avvicinare al calcio giovani che avevano optato per altri sport.

La Procura Federale, accertati i fatti, riteneva sussistente la violazione ascritta al Presidente ed alla società per responsabilità diretta e provvedeva quindi al deferimento nei termini indicati.

La società ed il tesserato deferito facevano pervenire nei termini memoria difensiva nella quale ribadivano l'assoluta buona fede nel loro comportamento, confermato dai numerosi premi disciplina e riconoscimenti di lealtà sportiva conseguiti in oltre 25 anni di attività e ribadendo l'assoluta arbitrarietà della considerazione relativa all'intenzione di sottrarre ad altre società federali soggetti già tesserati, rilevando come nel volantino pubblicitario non si parlasse mai di

calciatori o di tesserati federali, ma genericamente di giovani, evidentemente riferendosi a praticanti altri sport.

Nell'udienza le parti ribadivano le proprie posizioni e la Procura Federale chiedeva l'irrogazione di una sanzione di mesi tre di inibizione a carico del Presidente Santori e di € 450,00 di ammenda per la società. I deferiti richiedevano il proscioglimento di ogni incolpazione.

Ritiene il Tribunale che il deferimento sia fondato ma che le sanzioni richieste siano eccessive.

Va innanzitutto premesso che non si ravvedono intenti lucrativi da parte della società in quanto, piuttosto, si offriva un rimborso non insignificante a chi avesse già pagato una retta di iscrizione presso altre società.

Così come non può essere censurata, in radice, un'attività pubblicitaria che magnifichi l'attività, in modo anche innovativo, in quanto tale è lo scopo delle inserzioni pubblicitarie che debbono colpire con la loro originalità e con approccio accattivante il potenziale utilizzatore dei servizi offerti.

Va invece censurato il messaggio potenzialmente aggressivo nei confronti di altre società federali, sia quando metta in cattiva luce l'attività svolta, denigrandone i contenuti, sia quando miri a persuadere tesserati ad abbandonare la società di appartenenza per passare ad altra.

Nel caso di specie il messaggio della società Corneto Tarquinia è da censurare nella parte in cui, anche sottintendendolo, si rivolge a tesserati di altre società federali, in quanto non si può aderire alla tesi difensiva che non vengono nominati esplicitamente "calciatori" e società federali, poiché nel caso per rendere lecito il messaggio si sarebbe dovuto "esplicitamente" escludere che il beneficio offerto riguardasse giovani già tesserati con altre società.

Non a caso nel messaggio si pongono varie condizioni per ottenere il beneficio ma non si fa menzione dell'esclusione di giovani già tesserati federalmente con altra società.

Alla luce di queste considerazioni appare equo fissare le sanzioni come da dispositivo, perimetrato l'atteggiamento dei deferiti più come omissivo che commissivo.

Tutto ciò premesso il Tribunale Federale Territoriale per il Lazio

#### DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle incolpazioni reciprocamente ascritte nell'atto di deferimento e per l'effetto di applicare alla società Corneto Tarquinia l'ammenda di € 100,00 ed al Sig. Rinaldo Santori, presidente della stessa, l'inibizione di giorni 30.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE DELLA FIGC A CARICO DELLE SOCIETÀ ASD REAL THEODICEA A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA PER VIOLAZIONE DELL' ART. 4 COMMI 1 E 2 DEL CGS, DEL SIG. GIANNANDREA ANTONIO PER VIOLAZIONE DELL' ART. 1 BIS 1 COMMA CGS E 1 BIS COMMA 3 CGS.**

Il Procuratore Federale Interregionale, letta la relazione ed i relativi allegati del collaboratore della procura Federale relativa al procedimento disciplinare n. 493pfi 16-17, ritiene che dagli accertamenti e dalle prove testimoniali raccolte, calciatori e dirigenti della Real Theodicea, emergerebbero elementi e circostanze che consentirebbero una valutazione univoca a dimostrare che il Sig. D'Amico Antonio, con la sua condotta avrebbe violato le norme federali per aver svolto nel corso della stagione 2016-2017 la funzione di prestanome a favore del Sig. De Maria Michele.

La Procura Federale ritiene che a seguito della documentazione raccolta, comprensiva delle audizioni dei soggetti coinvolti e rilievi fotografici, ci siano validi elementi perché la società Real Theodicea venga deferita al Tribunale Federale Territoriale del CR LAZIO per violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 del CGS ed il Sig. Giannandrea Antonio, quale vice presidente e legale rappresentante della Real Theodicea, per violazione dell'art. 1 bis 1 comma.

Il Tribunale Federale Territoriale fissava al 31 agosto 2017 la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione ai deferiti ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive.

Il Sig. D'Amico Antonio faceva pervenire memoria difensiva a mezzo del proprio difensore, Avv. Giannichedda, eccependo che il proprio assistito già risultava deferito presso il competente organo tecnico.

La Real Theodicea ed il Sig. Giannandrea Antonio, legale rappresentante della società, non facevano pervenire memoria difensiva né presenziavano alla riunione.

Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente verificata la regolarità delle notifiche, constatava che la posizione del Sig. D'Amico Antonio non risultava tra i soggetti deferiti dalla procura federale e pertanto non giudicabile, a questo punto si procedeva a dare inizio alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi all'atto di deferimento, concludeva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo:

Real Theodicea: € 900,00 di ammenda;

Giannandrea Antonio: 6 mesi d'inibizione.

Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata dalla procura, peraltro tutta documentale, della richiesta del Sig. De Maria Michele dell'applicazione di una sanzione ex art. 32 sexies C.G.S., ritiene emergere inequivocabilmente i fatti contestati ai deferiti, ritenendo però comminabile una sanzione economica leggermente inferiore in considerazione delle difficoltà in cui si trova la società deferita.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

#### DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni ascritte e di applicare le seguenti sanzioni:

Real Theodicea: ammenda € 400,00;

Giannadrea Antonio: 6 mesi d'inibizione.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

#### **DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE INTERREGIONALE DELLA FIGC A CARICO DELLE SOCIETÀ ASD MOROLO CALCIO PER VIOLAZIONE DELL' ART. 4 COMMA 2 DEL CGS, ASD MONTE S. GIOVANNI CAMPANO PER VIOLAZIONE DELL' ART. 4 COMMA 2 DEL CGS, USD ARCE 1932 PER VIOLAZIONE DELL' ART. 4 COMMA 2 DEL CGS.**

Il Procuratore Federale Interregionale, letta la documentazione istruttoria relativa al procedimento disciplinare n. 513pfi 16-17, e rilevato che a seguito delle comunicazioni di conclusione delle indagini nessuna "memoria difensiva o richiesta di audizioni è stata presentata da parte delle società deferite indicate in oggetto".

E' stato accertato dalla Procura che alcuni tesserati delle società deferite, in particolare Lisi Daniele e Fiorni Stefano del Morolo Calcio, Valenti Damiano del Monte S. Giovanni Campano e Mizzoni Alessio dell'Arce 1932 avrebbero svolto attività di allenatori senza patentino presso altre società del Frosinate affiliate ad enti privati di promozione sportiva, circostanze peraltro in parte confermate dagli stessi in sede di audizione presso la Procura Federale.

L'attività di indagine della procura federale originariamente coinvolgeva anche altri tesserati le cui posizioni però sono state archiviate su richiesta della Procura Generale dello Sport in data 17 marzo 2017 mentre per i tesserati oggetto del presente deferimento la Procura federale non ha ritenuto di condividere la richiesta di archiviazione.

La Procura Federale Interregionale ritiene che a seguito della documentazione raccolta, comprensiva delle audizioni dei soggetti coinvolti, ci siano validi elementi perché le società in epigrafe vengano deferite al Tribunale Federale Territoriale del CR LAZIO per violazione dell'art. 4 comma 2 del CGS.

Il Tribunale Federale Territoriale fissava al 31 agosto 2017 la riunione per la discussione del deferimento dandone comunicazione ai deferiti ed assegnando termine per deposito di eventuali memorie difensive.

L'USD Arce 1932 presentava memoria difensiva e presenziava alla riunione tramite il proprio delegato Sig. Germani Giorgio. Quest'ultimo confermava quanto riportato nella memoria difensiva

ed in particolare ribadiva l'assoluta buona fede della società che, verificato che il Sig. Mizzi Alessio non risultasse tesserato per nessun'altra società affiliata alla FIGC – LND, altro non avrebbe potuto fare in quanto impossibilitati a verificare eventuali tesseramenti presso entri privati. La ASD Morolo Calcio ed ASD Monte San Giovanni Campano non facevano pervenire memoria difensiva né presenziavano alla riunione.

Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente verificata la regolarità delle notifiche, procedeva a dare inizio alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi all'atto di deferimento, concludeva per l'affermazione di responsabilità dei deferiti chiedendo:

ASD Morolo Calcio: € 900,00 di ammenda;

USD Arce 1932: € 900,00 di ammenda;

ASD Monte San Giovanni Campano: € 900,00 di ammenda.

Questo Tribunale Federale, tenuto conto dell'attività istruttoria espletata dalla procura, peraltro tutta documentale, delle richieste dei tesserati coinvolti dell'applicazione di una sanzione ex art. 32 sexies C.G.S., ritiene emergere quanto contestato alle società deferite, ritenendo però comminabile una sanzione economica minima in considerazione delle difficoltà oggettive di verifica, trattandosi di circuiti privati estranei alla FIGC – LND, a carico delle società deferite.

Tutto ciò premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

#### DELIBERA

Di affermare la responsabilità dei soggetti deferiti per le violazioni ascritte e di applicare le seguenti sanzioni:

ASD Morolo Calcio: € 100,00 di ammenda;

USD Arce 1932: € 100,00 di ammenda;

ASD Monte San Giovanni Campano: € 100,00 di ammenda.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

**DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA FIGC A CARICO DEI SIGG. SIMONE BARONI, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO, SILVIO RUBECA, ALL'EPOCA DEI FATTI TESSERATO PER LA A.S.D. POLI CALCIO E MASSIMILIANO MALANDRUCCIO, ALL'EPOCA DEI FATTI SOGGETTO SVOLGENTE, ATTIVITÀ RILEVANTE PER L'ORDINAMENTO FEDERALE ALL'INTERNO E/O NELL'INTERESSE DELLA A.S.D. POLI CALCIO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS COMMA 1 E 5 DEL CGS E A CARICO DELLA SOCIETÀ SOCIETÀ A.S.D. US CAVESE 1919, A.S.D. ATLETICO OLEVANO 1964, A.S.D. VALLE MARTELLA CALCIO, A.S.D. PRAENESTE CALCIO E A.S.D. POLI CALCIO, PER RESPONSABILITÀ OGGETTIVA, AI SENSI DEGLI ARTT. 4 COMMA 2 E 5 COMMA 2 DEL CGS.**

Il procedimento trae origine dall'esposto del 5.5.17 a firma del Presidente della società A.S.D. Poli Calcio, Sig. Luca Brugnoli, nel quale si portavano all'attenzione delle frasi pubblicate sul social network Facebook o sul portale online della testata giornalistica "Gazzetta Regionale" da parte di alcuni tesserati ed ex tesserati della propria società di contenuto diffamatorio nei confronti della sua persona e della A.S.D. Poli Calcio.

La Procura Federale, nel corso delle indagini, acquisiva la documentazione relativa indicando come autori di dette frasi i sigg. Simone Baroni, Silvio Rubeca, Massimiliano Malandrucchio, Andrea Pasquazi, Paolo Mattogno, Moreno Barani, Luca Cascioli e Alessandro Temofonte.

I sigg. Andrea Pasquazi (all'epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. US Cavese), Paolo Mattogno (all'epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Atletico Olevano 1964), Moreno Barani (all'epoca dei fatti tesserato per la A.P.D. Palocco) Luca Cascioli (all'epoca dei fatti tesserato per la A.S.D. Praeneste Calcio) e Alessandro Temofonte (all'epoca tesserato per la A.S.D. Valle Martella), nonché la società A.P.D. Palocco definivano le proprie rispettive posizioni mediante il raggiungimento di un accordo ex art. 32 sexies C.G.S..

Perveniva altresì alla Procura memoria difensiva del sig. Simone Baroni, il quale deduceva che le frasi per le quali era stato avviato il procedimento rientravano nel diritto di critica e comunque riportavano fatti veritieri – non essendo egli stato effettivamente pagato dalla A.S.D. Poli Calcio – e non erano offensive.

Dalla complessiva attività di indagine compiuta, secondo la Procura Federale, emergerebbero i comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dei citati soggetti, a vario titolo tesserati ed ex tesserati per la A.S.D. Poli Calcio, per aver gravemente leso l'onore, il prestigio e la reputazione di tale società e del suo presidente, Sig. Luca Brugnoli, proferendo all'indirizzo dello stesso una serie di frasi ed espressioni, a ciascuno di essi direttamente attribuibili, pubblicate in parte attraverso il social network denominato "Facebook" e in parte sul portale online della testata giornalistica "Gazzetta Regionale".

In particolare:

il sig. Simone Baroni per aver proferito le seguenti frasi: "Purtroppo fare calcio a Poli è già difficile di per sé, in più se la società non è all'altezza diventa tutto ancora più complicato. (...) Più volte ci hanno preso in giro, promettendo a parole. Gli accordi non sono mai stati rispettati perché serietà, sincerità, chiarezza e verità non fanno rima con l'A.S.D. Poli Calcio (...)";

il sig. Silvio Rubeca per aver proferito le seguenti frasi: "Se penso a 4 mesi fa, quando la Cenerentola del girone lottava per la testa della classifica e guardo alla rovina di oggi, credo che la colpa sia tutta della società. Non ha mai mantenuto le promesse fatte, prima ritardando sempre i rimborsi poi addirittura a non pagandoci più. Se la squadra è arrivata a questo punto dopo due anni, la colpa è della dirigenza. (...) Non è più possibile fare calcio. (...) Lo spogliatoio si è sgretolato, tutto quello che è stato fatto di buono nel tempo si è disintegrato (...)";

il sig. Massimiliano Malandrucchio per aver inviato dal proprio account "Facebook" sulla pagina "Facebook" della Società il seguente post: "Ahahahah questo ha la faccia come il culo va radiato fuori dal calcio buffone"

L'organo inquirente riteneva, inoltre, che da tali comportamenti conseguisse la responsabilità oggettiva delle società A.S.D. U.S. Cavese 1919, A.S.D. Atletico Olevano 1964, A.S.D. Praeneste Calcio, A.S.D. Valle Martella Calcio e A.S.D. Poli Calcio, per le quali erano tesserati o svolgevano attività i soggetti oggi deferiti e quelli che avevano definito anticipatamente le proprie posizioni, rilevando che anche la A.P.D. Palocco aveva optato per la definizione senza incolpazione.

Per tutti questi motivi il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto, letti gli atti d'indagine e vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata agli interessati, hanno inteso deferire a questo Tribunale Federale Territoriale i soggetti indicati in epigrafe per le violazioni loro ascritte e riportate in oggetto.

Perveniva a questo Tribunale memoria difensiva dell'A.S.D. Poli Calcio, nella quale si rilevava come non fosse applicabile la responsabilità oggettiva, essendo tale società sia la "denunciante" dei comportamenti tenuti dai tesserati che la "danneggiata" della frasi offensive.

Chiedeva altresì di rinviare l'udienza stante l'impossibilità a partecipare.

All'udienza del 30.8.2017, erano presenti la Procura Federale, in persona dell'avv. Enrico Liberati, nonché l'avv. Cristina Clarice Ilea Del Sasso per il sig. Simone Baroni.

Il Tribunale Federale Territoriale, preliminarmente, rilevava che la richiesta di rinvio dell'udienza avanzata dalla difesa della A.S.D. Poli Calcio non era sorretta da adeguata prova circa l'impossibilità a presenziare e, pertanto, disponeva procedersi alla discussione.

La Procura Federale, riportandosi al proprio atto di deferimento, concludeva richiedendo che fossero affermate le responsabilità dei deferiti e per l'effetto che fossero sanzionati:

- Simone Baroni con n. 4 giornate di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2017/2018;
- Silvio Rubeca con n. 4 giornate di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2017/2018;
- Massimiliano Malandrucchio con mesi uno di squalifica da scontare nella stagione sportiva 2017/2018;
- società A.S.D. U.S. Cavese 1919 con € 300,00 di ammenda;
- società A.S.D. Atletico Olevano 1964 con € 300,00 di ammenda;
- società A.S.D. Praeneste Calcio con € 300,00 di ammenda;
- società A.S.D. Valle Martella Calcio con € 600,00 di ammenda;
- società A.S.D. Poli Calcio con € 600,00 di ammenda.

La difesa del sig. Baroni si riportava alla propria memoria, ribadendo che le frasi pronunciate dall'interessato erano scevre da qualsiasi offensività risultando rientranti nel diritto di critica e pronunciate nell'assoluta continenza.

Rilevava altresì che effettivamente le mensilità di maggio e giugno 2016 non furono pagate dalla A.S.D. Poli Calcio e che di converso era stato il presidente di tale società a offendere i deferiti. Rilevava inoltre il mancato rispetto dei termini procedurali dell'odierno procedimento e concludeva chiedendo, quindi, il proscioglimento del sig. Simone Baroni.

Questo Tribunale Federale, dall'istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, osserva che i fatti oggetto del presente procedimento appaiono provati.

A riguardo, infatti, le frasi per le quali i soggetti sono stati deferiti risultano essere state pronunciate dagli stessi – circostanza mai negata – e hanno tenore offensivo e contenuto atto a ledere la dignità, il prestigio e la reputazione dei soggetti a cui erano indirizzate.

Si sottolinea, poi, come nell'ambito dell'attività sportiva agonistica federale, il rispetto della lealtà, probità e correttezza dei tesserati è principio informatore con maggiori vincoli, dunque, per i soggetti che ne fanno parte rispetto al vivere quotidiano.

Per quanto attiene la quantificazione delle sanzioni, vista l'entità delle condotte tenute e le qualità dei soggetti coinvolti, il Tribunale ritiene congrue quelle richieste dalla Procura a carico dei sigg. Simone Baroni, Silvio Rubeca e Massimiliano Malandrucchio, mentre devono essere parzialmente ridotte quelle a carico delle Società per responsabilità oggettiva e comunque uniformate, stante la sovrapposibilità dei comportamenti dei soggetti sanzionati che ne erano tesserati.

Differente risulta essere la posizione della A.S.D. Poli Calcio, la quale si è trovata non solo ad essere la destinataria delle frasi diffamatorie, ma anche ad averle denunciate: nel caso di specie, il principio cardine e ineludibile della responsabilità oggettiva deve quindi essere applicato con quella flessibilità tratteggiata dalla giurisprudenza sportiva, che lo renda idoneo a essere coerente con la realtà fattuale, derivando l'assoluzione della società deferita.

Infine, appaiono rispettati tutti i termini processuali di cui agli artt. 30 comma 11 e 34 bis comma 4 C.G.S. per tutti i deferiti; in particolare, relativamente al sig. Simone Baroni, a fronte del deferimento del 6.7.17, l'udienza fissata per il 30.8.17 è stata comunicata con atto ricevuto il 27.7.17.

Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale, relativamente al deferimento in epigrafe

#### DELIBERA

Di assolvere la società A.S.D. Poli Calcio per quanto esposto in parte motiva e di affermare la responsabilità di tutti i restanti deferiti per le violazioni loro ascritte, condannando il sig. Simone Baroni alla sanzione della squalifica per n. 4 giornate da scontare nella stagione sportiva 2017/2018, il sig. Silvio Rubeca alla sanzione della squalifica per n. 4 giornate da scontare nella stagione sportiva 2017/2018, il sig. Massimiliano Malandrucchio alla sanzione della squalifica per mesi uno da scontare nella stagione sportiva 2017/2018, la società A.S.D. U.S. Cavese 1919 alla sanzione di € 200,00 di ammenda, la società A.S.D. Atletico Olevano 1964 alla sanzione di € 200,00 di ammenda, la società A.S.D. Praeneste Calcio alla sanzione di € 200,00 di ammenda e la società A.S.D. Valle Martella Calcio alla sanzione di € 200,00 di ammenda.

Si trasmette agli interessati.

Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica.

**Publicato in Roma il 4 settembre 2017**

IL SEGRETARIO  
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE  
Melchiorre Zarelli